

Versione anonimizzata

Traduzione

C-529/22 – 1

Causa C-529/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 agosto 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 luglio 2022

Ricorrente in primo grado e in appello:

PA

Resistente in primo grado e in appello:

trendtours Touristik GmbH

[OMISSIS]

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)
Francoforte sul Meno, 7 luglio 2022

[OMISSIS]

Ordinanza

Nella causa

PA, [OMISSIS] 60598 Francoforte sul Meno,

Ricorrente in primo grado e in appello

[OMISSIS]

contro

trendtours Touristik GmbH [OMISSIS] 65830 Kriftel,

resistente in primo grado e in appello

[OMISSIS]

in data 7 luglio 2022, la XXIV Sezione civile del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) [OMISSIS]

ha così deciso:

I. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [OMISSIS] le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea:

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, esso prevede un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici si verificano nel solo caso in cui il viaggiatore faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.**
- 2) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno quando il viaggiatore nella sua dichiarazione di risoluzione non adduca alcun motivo e fornisca solo a posteriori una motivazione di detta risoluzione, al momento della dichiarazione nell'ambito di una valutazione previsionale oppure al momento del viaggio, la quale sia fondata su circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.**

II. Il procedimento viene sospeso.

Motivazione:

I.

La controversia trae origine dai seguenti fatti:

Il 19 marzo 2019 il ricorrente prenotava presso la resistente, un organizzatore di viaggi, per sé e per sua moglie, un pacchetto turistico denominato «Israel & Jordanien» (Israele e Giordania), che avrebbe dovuto effettuarsi nel periodo dal 26 aprile al 7 maggio 2020 al prezzo di EUR 2 908. Il ricorrente versava EUR 325 a seguito di una fattura di acconto della resistente.

Il 6 gennaio 2020, sedici settimane prima del viaggio previsto, il ricorrente dichiarava la risoluzione del contratto con le seguenti parole:

«Gentili Signore e Signori,

con riguardo alla [OMISSIS] [prenotazione] con la presente Vi comunico la nostra volontà di risolvere il pacchetto turistico.

Chiedo cortese conferma della risoluzione e del fatto che le relative spese ammontano ad un massimo del 20% del prezzo (...).».

In data 8 gennaio 2020, la resistente rilasciava al ricorrente una «fattura di annullamento», addebitando il 25% del prezzo a titolo di «importo forfettario per la risoluzione» conformemente alle condizioni contrattuali, pari al totale di EUR 727, trattenendo l'acconto versato. Il 13 gennaio 2020 il ricorrente pagava senza riserve alla resistente i restanti EUR 402.

Il viaggio veniva cancellato per motivi connessi alla diffusione del coronavirus. Con lettera del 5 novembre 2020, il ricorrente chiedeva inutilmente alla resistente, in un primo momento di persona e in seguito tramite un avvocato, la restituzione degli EUR 727 già corrisposti, motivando ora la propria risoluzione con la diffusione della pandemia da coronavirus e con la mancata effettuazione del viaggio.

Il ricorrente ha sostenuto che non sarebbero sorte spese di risoluzione da versare alla resistente, essendo escluse a seguito della cancellazione del viaggio effettuata da parte della stessa resistente. La direttiva sui pacchetti turistici non osterebbe, ad avviso del ricorrente, alla possibilità di giustificare una dichiarazione di risoluzione inizialmente non motivata.

Con sentenza del 16 settembre 2021, l'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania) respingeva il ricorso. Alla resistente spetterebbero, in forza dell'articolo 651 h, paragrafo 1, terza frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (in prosieguo: il «BGB»), adeguate spese di risoluzione pari a EUR 727. Troverebbero applicazione le norme in materia di indennizzo forfettario per la risoluzione. Il ricorrente, cui incomberebbe l'onere della prova, non avrebbe dimostrato uno specifico danno di entità inferiore. Il diritto all'indennizzo non sarebbe escluso nemmeno dall'articolo 651 h, paragrafo 3, del

BGB. Inoltre, a quanto risulta, il ricorrente avrebbe dichiarato la risoluzione indipendentemente dalla pandemia da coronavirus e quest'ultima sarebbe stata fatta valere soltanto a posteriori per fornire una motivazione alla richiesta di rimborso.

Avverso la sentenza, il ricorrente proponeva appello nei termini prescritti, insistendo nella propria domanda di rimborso delle somme pagate alla resistente.

La resistente difende la correttezza della sentenza dell'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale). L'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB non sarebbe affatto applicabile a favore del ricorrente in quanto egli non avrebbe fornito una motivazione ai sensi della disposizione.

II.

La fondatezza dell'appello presentato dal ricorrente dipende in gran parte dall'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici, volta a stabilire se, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, esso preveda un ulteriore diritto di risoluzione e se sia esclusa la risoluzione qualora il viaggiatore non abbia fornito una motivazione nella sua dichiarazione di risoluzione diretta all'organizzatore di viaggi.

In base alla normativa tedesca in materia di contratti di pacchetti turistici, che traspone l'articolo 12 della direttiva sui pacchetti turistici, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento prima dell'inizio del viaggio, ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 1, del BGB. La legge nazionale non richiede che venga fornita una motivazione della risoluzione. In applicazione della seconda frase di detto paragrafo 1, l'effetto giuridico della risoluzione consiste nella perdita del diritto dell'organizzatore di viaggi a conseguire il prezzo. La successiva terza frase stabilisce che l'organizzatore di viaggi possa chiedere un indennizzo adeguato, che può anche essere fissato in misura forfettaria nelle condizioni generali di contratto ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 2, del BGB. Tuttavia, ai sensi del suo paragrafo 3, prima frase, l'organizzatore di viaggi non può chiedere un siffatto indennizzo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto (...).

Nella fattispecie in esame sussisterebbero tali circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione, che hanno un'incidenza sostanziale sul viaggio, giacché il viaggio non ha potuto essere effettuato a causa della pandemia da coronavirus, la quale costituisce una circostanza inevitabile e straordinaria.

In base a quanto prescritto dalle disposizioni tedesche dell'articolo 651 h, paragrafi 1 e 2, del BGB, la resistente non può chiedere un indennizzo per la risoluzione, poiché la formulazione del successivo paragrafo 3 si riferisce alle circostanze effettivamente esistenti al momento in cui il viaggio si sarebbe dovuto effettuare conformemente al contratto. La tesi sostenuta dalla giurisprudenza tedesca e dalla dottrina concernente i diritti dei viaggiatori secondo la quale

l'esistenza di una circostanza inevitabile e straordinaria dipende da una previsione effettuata al momento della dichiarazione di risoluzione in virtù di una valutazione ex ante (v., inter alia, Oberlandesgericht Hamm [Tribunale superiore del Land, Hamm, Germania], sentenza del 30 agosto 2021 – 22 U 33/21 = BeckRS 2021, pag. 24178; Amtsgericht Düsseldorf [Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania], sentenza dell'8 febbraio 2021 – 37 C 471/20, NJW-RR 2021, pag. 930; Amtsgericht Frankfurt [Tribunale circoscrizionale di Francoforte, Germania], sentenza dell'11 agosto 2020 – 32 C 2136/20, juris, punto 38; Amtsgericht München [Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania], sentenza del 27 ottobre 2020 – 159 C 13380/20, juris, punto 19; Landgericht Kassel [Tribunale del Land, Kassel, Germania], sentenza del 2 novembre 2021 – 5 0 459/21, punto 35, juris); [OMISSIS], non trova riscontro nel testo delle disposizioni tedesche. La questione se il testo dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB corrisponda alla disposizione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici oppure se debba essere interpretato in conformità alla direttiva è oggetto di rinvii pregiudiziali alla Corte, recanti il numero di riferimento C-776/21 e C-193/22 [v. pure Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ordinanza del 25 gennaio 2022 [OMISSIS] (causa C-193/22)].

Inoltre, non è acclarata la questione se il viaggiatore, nel caso di specie il ricorrente, non possa invocare l'articolo 651 h, paragrafo 3, prima frase, per non aver fornito alcuna motivazione nella sua dichiarazione di risoluzione, giustificando detta risoluzione soltanto a posteriori con le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus in Israele e Giordania.

Ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 1, del BGB, non è necessario indicare una motivazione della risoluzione nella rispettiva dichiarazione, non essendo essa necessaria ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso del prezzo. Il successivo paragrafo 3 non disciplina un autonomo diritto alla risoluzione. Piuttosto, il legislatore nazionale ha concepito la norma come un'eccezione del viaggiatore contro le spese di risoluzione normalmente dovute, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del viaggio.

Di conseguenza, è dubbio se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici istituisca un autonomo diritto alla risoluzione da far valere altresì dal viaggiatore al momento della rispettiva dichiarazione, in maniera distinta rispetto a quella prevista dal precedente paragrafo 1, al fine di escludere il pagamento delle spese di risoluzione all'organizzatore di viaggi.

Dal tenore letterale dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici si desume l'esistenza di un diritto alla risoluzione ad hoc, distinto rispetto al precedente paragrafo 1. Ad avviso di questo Collegio, ciò è stabilito attraverso l'impiego dell'espressione «il viaggiatore ha diritto di (...) *in caso di* (...)». Viene così stabilito un presupposto per la risoluzione e una conseguente rispettiva motivazione.

Da un punto di vista sistematico, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici non contiene una siffatta restrizione, mentre il successivo paragrafo 3, la contempla a sua volta per l'organizzatore di viaggi. Ne consegue che quest'ultimo può risolvere il contratto di pacchetto turistico *se* non viene raggiunto il minimo di persone previsto [lettera a)] oppure l'organizzatore non è in grado di effettuare il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie [lettera b)]. Il fatto che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12, prevedano due diversi diritti alla risoluzione e debbano essere distinti l'uno dall'altro risulta anche, a parere di questo Collegio, dal fatto che il paragrafo 2 si applica «fatto salvo il paragrafo 1», ossia oltre al paragrafo 1.

Lo stesso considerando 31 della direttiva sui pacchetti turistici conferma la tesi giuridica sostenuta da questo Collegio secondo l'interpretazione ivi fornita. Anche in detto considerando viene fatto riferimento alla distinzione tra il diritto alla risoluzione esercitabile in qualunque momento e quindi incondizionatamente dietro pagamento di spese di risoluzione (prima frase) e, nella seconda frase, la risoluzione senza obbligo di corrispondere tali spese. La medesima direttiva, come pure il legislatore nazionale, si basano quindi sul principio del pagamento di spese di risoluzione e, secondo l'impianto sistematico della direttiva, consentano che esse vengano meno in via eccezionale nel solo caso particolare della sussistenza di circostanze straordinarie e di un'incidenza sostanziale sul viaggio o sul trasporto.

Ad avviso di questo Collegio, da tale impianto sistematico e dall'esistenza di un motivo di risoluzione discende il fatto che il viaggiatore sia tenuto a far valere il diritto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della risoluzione, qualora non intenda far sorgere spese di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, seconda frase. Anche in tal caso, il requisito della dichiarazione del viaggiatore potrebbe derivare proprio dal riferimento fatto dalla disposizione alla circostanza straordinaria e all'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. In base al tenore letterale di detta disposizione, la conseguenza giuridica dell'assenza di spese di risoluzione ha luogo nel solo caso in cui il viaggiatore, che ha una facoltà di scelta tra i due diritti a risoluzione, se ne avvalga. La stessa certezza del diritto per entrambe le parti contraenti potrebbe altresì implicare che il viaggiatore debba scegliere nello specifico uno dei due diritti alla risoluzione (dandone altresì comunicazione).

Contro il requisito della motivazione derivante dalla direttiva (UE) 2015/2302 potrebbe a sua volta deporre, alla luce della direttiva stessa, il fatto che esso non sia specificamente previsto e che il viaggiatore, di solito sprovvisto di conoscenze giuridiche, ne sia quindi all'oscuro. L'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva menzionata si limita a stabilire che il viaggiatore ha diritto alla risoluzione e non che ne è necessaria la motivazione. Inoltre, dalla normativa non si evince che il giudice nazionale debba effettuare l'attribuzione su base oggettiva.

Di conseguenza, qualora il viaggiatore non faccia valere le circostanze straordinarie, sarà tenuto a corrispondere le spese di risoluzione. Tale ultima interpretazione comporterebbe, nella presente controversia, che il viaggiatore non

possa ricorrere all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici (oppure all'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB) e sia tenuto a corrispondere le spese di risoluzione all'organizzatore di viaggi. In tal caso, il menzionato articolo del BGB dovrebbe essere interpretato in conformità alla direttiva (articolo 4 della suddetta direttiva).

Questo Collegio ha già sottoposto tale questione pregiudiziale alla Corte [OMISSIS] con ordinanza del 9 giugno 2022. [OMISSIS] [Causa C-511/22]

Ove la Corte ritenga che il viaggiatore abbia l'obbligo di fornire una motivazione all'organizzatore di viaggi nell'ambito della risoluzione, questo Collegio formula la successiva e dunque seconda questione volta a stabilire se, *ratione temporis*, il riferimento al motivo della risoluzione debba essere contenuto direttamente nella rispettiva dichiarazione oppure se il viaggiatore possa successivamente far valere circostanze straordinarie oggettivamente esistenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici e pertanto giustificare a posteriori la sua risoluzione – come nella fattispecie in esame. Ove gli fosse consentito, nel presente caso, sarebbe soddisfatto il requisito della motivazione.

Ad avviso di questo Collegio, l'interpretazione è innanzitutto strettamente correlata alla questione già sottoposta alla Corte dall'Oberster Gerichtshof austriaco (Corte suprema) del 25 gennaio 2022 (C-193/22) e dall'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) tramite l'ordinanza dell'8 dicembre 2021 (causa C-776/21). Con riguardo a detta questione d'interpretazione potrebbe essere determinante stabilire (anche) quale momento debba essere preso in considerazione in relazione alle condizioni fissate dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici. Ove debba essere preso in considerazione a tal fine il momento dell'effettuazione del viaggio, ciò potrebbe deporre a favore del fatto che il viaggiatore sia in grado di far valere circostanze straordinarie e un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto anche a posteriori e sebbene abbia dichiarato la risoluzione senza addurre motivi oppure fornendo una diversa motivazione. La situazione sarebbe però, in linea di principio, differente, qualora fosse determinante una decisione previsionale presa al momento della dichiarazione di risoluzione. In tal caso, sussisterebbero buone ragioni per esigere una motivazione anche al momento della risoluzione.

Da un lato, ad avviso di questo Collegio, il riconoscimento dell'obbligo di motivazione nella dichiarazione di risoluzione trae origine dal fatto che solo mediante la motivazione l'organizzatore di viaggi è in grado di sapere se abbia il diritto di pretendere le spese di risoluzione. Inoltre, sarebbe favorito il viaggiatore che potrebbe inizialmente risolvere il contratto di viaggio senza addurre motivi oppure fornendo una diversa motivazione e quindi potrebbe far venir meno a posteriori il diritto all'indennizzo dell'organizzatore di viaggi. Dall'altro lato, l'obbligo di fornire motivazioni già al momento della risoluzione potrebbe pregiudicare la tutela del consumatore prevista dalla direttiva (UE) 2015/2302 qualora si verificassero successivamente circostanze straordinarie che gli avrebbero consentito la risoluzione senza corrispondere le rispettive spese. Inoltre,

e tale aspetto è altresì rilevante al riguardo, l'obbligo di motivazione non è specificamente previsto.

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento] [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO